RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 57

Vedova priva di patria potestà - Poteri del giudice tutelare nello stabilire la misura del riparto della pensione

Se la vedova e' privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla patria potesta', ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui puo' disporre, il giudice delle tutele, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, puo' determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo 56 e puo' ordinare che sia riscossa, amministrata ed erogata a vantaggio dell'orfano dal comitato provinciale o da alcuni degli enti indicati nell'articolo 24 della legge predetta. Il giudice delle tutele puo' nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini della presente legge, sia fatta direttamente all'istituto. Analogo provvedimento il giudice delle tutele puo' adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela. Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile. Le ordinanze del giudice delle tutele sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	V — Dei i diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-57-vedova-priva-di-patria-potesta-poteri-del-giudice-tutelare-nello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it